

**PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE
SULL'ATTO DEL GOVERNO N. 99-bis**

La Commissione, esaminato lo schema di decreto legislativo in titolo, considerate

le disposizioni introdotte in accoglimento al parere espresso in sede consultiva sull'originario Atto del Governo n. 99,

le motivazioni espresse dal Governo in relazione al mancato accoglimento di alcune osservazioni formulate in sede consultiva sul citato Atto n. 99,

valutata complessivamente la portata normativa dello schema di decreto nei diversi ambiti oggetto di semplificazione e razionalizzazione normativa, con particolare riferimento agli articoli da 1 a 7 concernenti la dichiarazione dei redditi precompilata

esprime

parere favorevole con le seguenti osservazioni

in riferimento all'articolo 3, la Commissione, nella prospettiva di completare il quadro informativo sulle prestazioni sanitarie oggetto di detrazione fiscale, suggerisce di prevedere l'obbligo per le compagnie assicurative di trasmettere al Sistema tessera sanitaria le informazioni circa le spese mediche oggetto di rimborso da parte delle stesse.

per quanto riguarda l'articolo 35, rispetto ai rilievi formulati dalla Commissione, il Governo ha introdotto una modifica, non prevista, dell'articolo 11 del decreto del Ministro delle finanze del 1999, n. 164, in materia di attività di assistenza fiscale e di avvalimento dei CAF di alcune categorie di professionisti: in esito a tale innovazione, stante il rinvio normativo a quanto previsto dall'articolo 3, comma 3, lettere a) e b) del decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322, si determina l'esclusione dei geometri e dei tributaristi dall'elenco dei professionisti di cui possono avvalersi i CAF. Tale esito non appare condivisibile.

Per quanto riguarda ancora l'articolo 35 in tema di esercizio dell'attività di assistenza fiscale, si fa presente che i vincoli territoriali e di «fatturato» previsti per i CAF non datoriali potrebbero costituire un limite eccessivamente penalizzante per i centri di assistenza fiscali costituiti dai sostituti d'imposta.

Osservazioni aggiuntive

Atteso il carattere sperimentale della dichiarazione dei redditi precompilata, e in vista della predisposizione di successivi decreti legislativi

in materia di semplificazione, la Commissione suggerisce fin d'ora di perfezionare le disposizioni relative alla dichiarazione precompilata, anche attraverso il rinvio a norme di rango secondario, prevedendo l'integrazione delle banche dati di competenza dell'Agenzia delle entrate con quelle delle istituzioni scolastiche con riferimento ai versamenti di tasse scolastiche e universitarie, nonché, compatibilmente con la disciplina fiscale vigente, di contributi volontari ad esse destinati.

La Commissione, infine, fa proprie le osservazioni espresse sull'atto in titolo dalla Commissione bilancio, programmazione economica.